



CITTA' di MURO LUCANO
(Provincia di Potenza)

UFFICIO DEL SINDACO

CITTA' DI MURO LUCANO
Provincia di Potenza

Prot. 0006726 In Interno

del 17-07-2023 ore 17:24:18

DECRETO n. 4 del 17.07.2023

**OGGETTO: INCARICO DI RESPONSABILE DI SETTORE - TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EQ)
- SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO.**

IL SINDACO

Premesso:

- che il Comune di Muro Lucano non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione della struttura, escluso il comparto Polizia Locale, a personale inquadrato nell'Area Funzionari, per cui le attribuzioni di che trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

Visti:

- l'art. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- l'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- l'art. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Atteso che il CCNL funzioni locali del 22/11/2018 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

Preso atto che il CCNL del 2019-2021:

- all'art. 16, prevede testualmente:

" 1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ, conferito in conformità all'art. 18 del presente CCNL. Tali posizioni richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;*
- conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.*

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinte in due tipologie:

- a) posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.*

3. Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro di cui al comma 2, possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisiti dall'esterno ed inquadrato nella medesima area.

4. Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica:

- a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;*
- b) presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori."*

- all'art.18 prevede le modalità di Conferimento e revoca degli incarichi EQ stabilendo che "gli incarichi di EQ sono conferiti per un periodo massimo non superiore a tre anni con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità";*
- all'art. 17 disciplina la retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, specificando al comma 5, che: " Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di incarico di EQ, di un incarico ad interim relativo ad altro incarico di EQ (come individuato da ciascun Ente), per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.*
- all'art. 23, prevede testualmente:*

1. "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire

una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

... omissis ...

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;*
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente."*

VISTA la deliberazione della G.C. n. 19 del 20/02/2002, esecutiva a termini di legge, con la quale è stato modificato, l'organigramma del Comune di Muro Lucano, che è articolato nei seguenti Settori:

- * Settore I Affari Generali;*
- * Settore II Economico Finanziario;*
- * Settore III Tecnico;*
- * Settore IV Polizia Municipale;*

Richiamati:

- Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione commissariale n.164 del 26/05/1999 e successiva modifica della Giunta Comunale n. 19 del 22.02.2002;*
- la deliberazione di G.C. n. 40 del 02/05/2013 con la quale è stata rideterminata la dotazione Organica del personale dipendente suddiviso in 4 distinti Settori di attività diretti da istruttori direttivi titolari di posizione organizzativa;*

Dato atto che:

- questo Comune è privo di personale con qualifica dirigenziale;
- nella dotazione organica di questo Comune sono presenti posti della categoria "D", per cui le attribuzioni di che trattasi possono essere conferite esclusivamente a tale personale;

Considerata la necessità di conferire l'incarico di responsabile per il Settore II – ECONOMICO FINANZIARIO, nelle more dell'adozione dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art. 18 del CCNL del 16/11/2022;

Ritenuto di procedere alla attribuzione degli incarichi di EQ per la durata di un triennio, rinnovabile con atto espresso nelle stesse modalità, garantendo la continuità della direzione degli uffici e il buon funzionamento degli stessi, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal CCNL;

Precisato che tale attribuzione di responsabilità comporta, altresì, il compito da parte del Responsabile incaricato, di rilasciare pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Attesa la propria competenza ad individuare gli organi gestionali dell'ente secondo criteri di competenza professionale in relazione ai programmi dell'ente;

Richiamato il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ad oggetto "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 190/2012*" ed, in particolare, l'art. 20 che indica la necessità di apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, pena l'inefficacia dell'incarico;

Dato atto che è acquisita agli atti la dichiarazione innanzi richiamata;

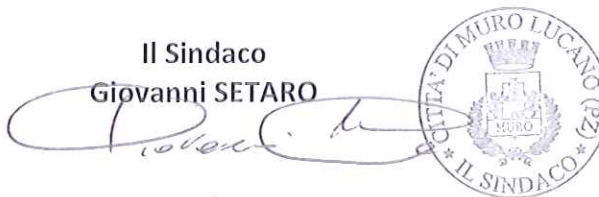
DECRETA

1. **DI CONFERIRE**, fino alla data del 31.12.2023, rinnovabile con atto espresso nelle stesse modalità, al Dott. GUIDOTTI Domenico, dipendente del Comune di Spinosa, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed inquadrato nella categoria "D" con il profilo professionale di "*Istruttore direttivo*", in convenzione ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004 presso il Comune di Muro Lucano, la responsabilità del SETTORE II ECONOMICO - FINANZIARIO, con titolarità della EQ, attribuendo al medesimo le funzioni e responsabilità di cui all'art. 107 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., oltre che la responsabilità degli uffici e dei servizi suddetti, anche il potere di porre in essere tutti gli atti di gestione e nominare i responsabili del procedimento nell'ambito del personale assegnato;
2. **DI RICONOSCERE** al dipendente la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, oltre ad eventuali trattamenti accessori, nel rispetto di quanto previsto dal citato CCNL 2019-2021, in particolare dagli artt. 7, 17, 19 e 23, definita e ripartita secondo i criteri contenuti nella convenzione per la quota a carico del Comune di Muro Lucano da rimborsare all'ente di appartenenza;
3. **DI DARE ATTO** che l'incarico di responsabilità del servizio sarà comunque oggetto di specifica valutazione, e che, l'eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla revoca dell'incarico ed all'utilizzo del dipendente per altra posizione, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamenti vigenti;
4. **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio competente la liquidazione del trattamento economico mensile;
5. **DI CONFERIRE** al nominato Istruttore direttivo, la responsabilità in ordine alla pubblicazione di tutti gli atti la cui proposta provenga dai Servizi e dagli Uffici assegnati al Settore cui con la presente è preposto;

6. DI COMUNICARE copia del presente provvedimento al dipendente interessato, che dovrà controfirmare per accettazione;
7. DI RINVIARE, per quanto non disciplinato nel presente decreto, al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, alle disposizioni normative vigenti ed al contratto di comparto ed individuale;
8. DI DARE ATTO che tale decreto sarà pubblicato mediante affissione all'albo pretorio sul sito internet comunale per la durata di 15 giorni, e nell'apposita sezione del portale "Amministrazione Trasparente".

Muro Lucano, 17.07.2023

Il Sindaco
Giovanni SETARO



PER RICEVUTA
Dott. Domenico Guidotti